



Valerio Tozzi

(ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Salerno,
Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione)

L'inopportunità di provvedimenti mirati e per singoli temi in prospettiva di riforma dei limiti della legislazione vigente in materia di libertà religiose¹

SOMMARIO: 1. L'approvazione parziale delle intese già sottoscritte con i precedenti Governi e la proposta *politica* di Alessandro Albisetti – 2. Le perplessità sulla proposta di una legge di settore – 3. Specifica assenza di giustificazioni giuridiche al mantenimento di regimi differenziati dei matrimoni religiosi – 4. Necessità di perseguire un *metodo generale e unitario* di disciplina dei fenomeni religiosi da applicare a ogni settore – 5. La *impraticabilità* di una politica legislativa costituzionalmente adeguata e le sue cause.

1. – L'approvazione parziale delle intese già sottoscritte con i precedenti Governi e la proposta *politica* di Alessandro Albisetti

Albisetti, in un suo recente scritto², riporta la notizia che, con le leggi del 30 luglio 2012 nn. 126, 127 e 128, sono state approvate solo tre intese su sei: in particolare, sono state approvate rispettivamente le intese con la *Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, la *Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni*, e la *Chiesa apostolica in Italia*, mentre non hanno avuto seguito le intese con l'*Unione Buddhista Italiana*, la *Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova* e l'*Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha*.

Correttamente, Albisetti giudica la selezione fra intese approvate dal Parlamento e intese dimenticate come una scelta politica discutibile; evidenziando che non è stata data una motivazione di tale selezione.

* Contributo accettato dal Direttore.

¹ Come ho già altre volte ripetuto, le auto-citazioni bibliografiche che seguono, una volta aspramente riprovate nell'ambiente scientifico, non vogliono essere espressione di auto-celebrazione, ma rimandi ad altri scritti precedenti nei quali ho più ampiamente sviluppato i passaggi logici di questo scritto.

² A. ALBISETTI, *Le intese fantasma*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 12 del 2012.



Sulla illogicità e discriminatorietà di tale selezione non esprimo meraviglia, perché oramai siamo abituati a un Governo che non ha nemmeno necessità di essere espressione di una volontà degli elettori manifestata attraverso la preferenza ai programmi elettorali presentati dai partiti; inoltre, quei Governi che potessero vantare un riferimento meno vago alle identità politiche dei partiti, egualmente non si curano di rispettare i programmi prospettati in fase elettorale, o peggio non ritengono di svolgere una politica che corrisponda agli interessi di chi li ha votati. Infine, in un modo o nell'altro, tutti i partiti, col pretesto di mirare ad una più stabile governabilità, mirano a rafforzare i poteri dell'esecutivo e a ridurre ancor più il ruolo del Parlamento, e della rappresentanza degli interessi degli elettori da parte degli eletti, vanificando i più basilari elementi della democrazia rappresentativa. Non dimenticando che, la debolezza del Parlamento non dipende dalle forme di governo, ma dalla misera qualità del personale che i partiti stessi ci costringono a eleggere con la vigente legislazione elettorale, in tutte le sue forme (sindaci, Parlamento, regioni, province, etc.).

Per queste ragioni, non è sorprendente che le scelte politiche appaiano irragionevoli ai destinatari, specie se, come nel nostro caso, si sia in qualche modo *competenti in materia*.

Albisetti critica il *sistema parcellizzato*, derivante dagli accordi separati per singole confessioni religiose e lo stillicidio immotivato nella selezione politica e irragionevole dei soggetti religiosi organizzati ammessi all'intesa, ricordando anche le intese *mai nate* (Musulmani); tuttavia, sembra ritenere che non sia nostro compito analizzare i criteri della politica legislativa manifestatasi nelle leggi suddette.

Per dare una prospettiva positiva alle sue osservazioni, Albisetti svolge una breve analisi comparativa dei testi normativi vigenti in tema di matrimoni religiosi con effetti civili, per intravedervi l'esistenza di un *modello* di disciplina sostanzialmente omogeneo, che non riguarda solo gli ultimi prodotti legislativi, ma l'intero sistema dei matrimoni religiosi con effetti civili ancorché limitato ai soli matrimoni delle *confessioni diverse dalla cattolica*. Ne evince che, la materia specifica non abbisogna necessariamente della disciplina bilateralmente concordata fra singole confessioni e Stato, potendo essere disciplinata unilateralmente e in maniera generale e omogenea, per tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Da questa analisi, muovendo dalla constatazione che nessun Governo italiano, fino ad oggi, è stato capace di superare la vecchia legge cd. *sui culti ammessi*, avanza una proposta *de jure condendo*: di procedere



con singoli provvedimenti mirati per materia. Nel caso specifico, propone di sostituire gli artt. 7 -12 della legge n. 1159 del 1929 con una legge settoriale, ispirata all'art. 9 dell'intesa con gli Ortodossi e all'art. 13 dell'intesa con la Chiesa apostolica, che a suo dire offrirebbero la versione più equilibrata e completa tra le varie forme di matrimonio acattolico negoziato in Italia.

Il vantaggio di una simile operazione, costituito dall'omogeneità della disciplina, sarebbe costituito dalla sua applicabilità a *tutte le confessioni religiose minoritarie*, consentendo il mantenimento in vigore delle intese già stipulate, ove non fossero in conflitto con la legge matrimoniale unilaterale e generale da lui auspicata, cui resterebbe il compito dell'adattamento della disciplina generale alle esigenze particolari di ciascuna confessione. Inoltre, questa legge costituirebbe un precedente, via via estensibile ad altre materie nelle quali si verificasse un'analogia praticabilità.

2 – Le perplessità sulla proposta di una legge di settore

Con tutta l'amicizia, la stima personale che nutro per Sandro Albisetti e col sincero rispetto per il suo pensiero, che condivido pienamente nella parte analitica, desidero esprimere le mie perplessità sulle sue conclusioni e specificamente sull'auspicio di emanazione di una legge settoriale in materia matrimoniale regolante i matrimoni religiosi non cattolici, unilaterale e di applicazione generale.

Molteplici ragioni mi inducono a ritenere non solo inadeguata, ma forse di dubbia legittimità costituzionale la disciplina che egli auspica.

Considero necessario, invece, muovere da una più ampia prospettiva d'inquadramento delle problematiche da lui specificamente sollevate in riferimento al solo fenomeno dei matrimoni religiosi.

Muoverei dalla notazione che, tutta la massa di norme in materia di matrimoni religiosi, di qualunque culto o confessione religiosa, altro non è che una conseguenza dell'art. 34 del concordato lateranense e del contenuto che Santa Sede e fascismo vollero dare alla disciplina dei loro rapporti per la regolazione delle forme sociali della religiosità del popolo italiano.

Il *vulnus* lamentato dalla Chiesa, costituito dall'istituzione del matrimonio civile come unica forma valida di costituzione legale della famiglia, risalente agli artt. 53 e seguenti (Titolo V) del Codice civile



emanato con R.D. 25 giugno 1865 n. 2358³, fu sanato dalla convenzione concordataria del 1929 fra Chiesa e dittatura che, all'34, attribuiva effetti civili *al sacramento del matrimonio regolato dal diritto canonico*; convenzione che integrava un rinvio inter-ordinamentale fra diritto canonico e diritto statale, stabilito nella legge n. 810 del 27 maggio 1929, di esecuzione e ratifica della intera Conciliazione, ma coinvolgente anche la cd. *legge matrimoniale*, n. 847 del 27 maggio 1929. L'art. 34, infatti, sancisce che: "Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico, *secondo le norme del diritto canonico*, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile"⁴.

Questa disposizione, come altre del concordato lateranense, cancellava con un colpo di penna l'essenza del separatismo liberale, introducendo il collegamento tra ordinamenti giuridici esterni, ma soprattutto restaurando la *confusione dei poteri*, statale ed ecclesiale, per cui l'ente sovrano Chiesa cattolica, pur se riconosciuto portatore di un proprio ordinamento sovrano, veniva chiamato a regolare, con proprie norme giuridiche, ma con efficacia nell'ordinamento italiano, situazioni attinenti ai diritti (e doveri) dei cittadini italiani, i quali restano soggetti e condizionati da atti degli organi gerarchici della Chiesa, di difficile sindacabilità nell'ordine proprio dello Stato.

Il nuovo circuito si chiuse con la disposizione del comma 4° dello stesso art. 34 del concordato lateranense, che attribuiva alla giustizia della Chiesa cattolica la giurisdizione esclusiva sulla validità di quei matrimoni; disposizione che costituisce l'espressione formale del riconoscimento della distinzione fra i *matrimoni concordatari*, originati al di fuori della sfera giuridica dello Stato e i matrimoni meramente civili, rimasti nell'alveo della garanzia giurisdizionale dello Stato⁵.

³ L'istituzione del matrimonio civile non impedì la celebrazione del sacramento cattolico, ma ne sancì l'improduttività di effetti giuridici nella sfera della giurisdizione dello Stato. Tale scelta si iscrive al più generale disegno dei primi Governi liberali, dopo l'emanazione dello Statuto piemontese del 1848, di addurre nell'alveo della giurisdizione dell'ordinamento giuridico dello Stato tutti i rapporti sociali che non afferissero alla mera sfera spirituale, nella quale opera la libertà *naturale dell'homo faber fortunae suae*.

⁴ La Corte costituzionale, confermando la legittimità della legge n. 898 del 1 dicembre 1970 sul divorzio, con la sentenza n. 169 del 1971, proclamò che l'art. 34 operava un mero rinvio di presupposizione al diritto canonico, in quanto lo status matrimoniale veniva comunque regolato dal diritto statale. Decisione che a me appare come un'eccellente soluzione politica, alla luce dei principi costituzionali, ma non conforme alla lettera della norma ed allo spirito del legislatore che la produsse nel sistema giuridico vigente durante la dittatura.

⁵ La Corte costituzionale, con la sentenza n.175 del 1973, sancì la legittimità anche di questa riserva esclusiva di giurisdizione, sull'assunto della derogabilità dell'esclusività



Va ancora evidenziato che, la revisione del concordato lateranense, operata dal Governo Craxi nel 1984, non ha mutato il singolare assetto inter-ordinamentale della disciplina del matrimonio *concordatario*.

L'art. 8 dell'accordo di revisione del 18 febbraio 1984 (legge n. 121/1985), con l'ipocrita chiosa del n. 4 del *Protocollo addizionale*, espunge dalla norma il riferimento alla materia sacramentale, nella quale lo Stato è da ritenersi incompetente, conferma l'immissione del *prodotto giuridico canonico* (il matrimonio regolato dai canoni del *Codex juris canonici*) nella sfera delle situazioni giuridiche disciplinate dall'ordinamento statale, con la giuridicità propria dell'ordinamento di origine, conseguentemente confermando anche l'efficacia civile della giurisdizione matrimoniale canonica, ignorando le annose problematiche costantemente prodotte da questa commistione di poteri, specialmente sotto il profilo della effettiva tutelabilità dei diritti civili dei cittadini italiani, condizionati, compresi o ignorati, da un sistema nel quale non è garantita loro una tutela adeguata⁶.

La *sincerità* (arroganza?, violenza?) di quel legislatore consentì di stabilire, senza ipocrisie semantiche, il diverso, ma anche più chiaro, regime del matrimonio celebrato dinanzi ai ministri di un *culto ammesso nello Stato* (artt. 7 e seguenti della legge n. 1159 del 1929). Regime ancora vigente, ma forse meno dannoso.

Con le norme sui matrimoni religiosi celebrati dinanzi ai ministri dei culti ammessi, invece, si opera una mera delega in favore del *ministro approvato* a raccogliere il consenso matrimoniale dei nubenti, per celebrare null'altro che **un regolare matrimonio civile**.

Questa disciplina salva l'integrità della sovranità statale, ma contemporaneamente, per differenza col regime matrimoniale concordatario, discrimina fra cittadini cattolici e non. Soprattutto, discrimina fra la *religione dello Stato* e le altre organizzazioni della religiosità collettiva, eventualmente *ammesse*, se approvate dal Governo, con scelta esclusivamente politica e discrezionale.

A mia opinione, questa disciplina matrimoniale ha il pregio di evitare ogni contaminazione fra sistemi giuridici diversi e rispondenti a finalità non compatibili fra loro, attribuendo al cittadino, seguace di un culto ammesso, la possibilità di evitare la doppia celebrazione (civile e religiosa), che è conseguita all'introduzione (settanta anni prima) del

della sovranità dello Stato. **F. FINOCCHIARO**, *La giurisprudenza costituzionale in materia ecclesiastica*, in S. Berlingò, G. Casuscelli (a cura di), *Stato democratico e regime pattizio*, Giuffrè, Milano, 1977, pp. 113 -114.

⁶ Per non parlare dell'ancora irrisolta questione della presunta sussistenza dell'esclusività della giurisdizione canonica sui matrimoni celebrati in chiesa.



matrimonio civile⁷. Contemporaneamente, almeno per quelle organizzazioni religiose che hanno ottenuto la qualifica di culto ammesso, consente esplicitamente una manifestazione del *libero e pubblico esercizio del culto*.

Successivamente alla revisione concordataria del 1984, la stipula delle *intese fra confessioni religiose diverse dalla cattolica e Stato*, ha introdotto i regimi matrimoniali ivi disciplinati, introducendo quel regime di disciplina dei matrimoni religiosi celebrati dinanzi alle organizzazioni collettive della religiosità riconosciute come nuove *confessioni religiose*⁸, che Albisetti definisce *omogeneo*. Sennonché, questo modello ha prodotto solamente una simulata inflazione del privilegio concordatario in materia matrimoniale, col risultato di sottrarle alla disciplina della legge sui culti ammessi e moltiplicare i regimi matrimoniali del nostro ordinamento.

Ciò che rende *omogeneo* il regime dei matrimoni religiosi, celebrati ai sensi delle intese approvate e rese esecutive fra confessioni acattoliche e Stato, oltre agli aspetti procedurali somiglianti, è il vano e inutile richiamo agli ordinamenti confessionali, contenuto più o meno esplicitamente in tutte le intese (nelle norme concordate e recepite dal legislatore italiano con l'approvazione dell'intesa).

Tale richiamo, tuttavia, appare inutile e forse ipocrita, perché sostanzialmente improduttivo di conseguenze nella sfera civile.

Parlando di effetti civili ... *dei matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento* ...⁹, si richiama l'ordinamento confessionale a titolo puramente onorifico, individuandolo come fonte disciplinativa dell'atto, ma recependo quell'evento come mero fatto, senza che quell'ordinamento

⁷ E. GIANTURCO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, G. Barbera ed., Firenze, 1889, p. 43 ss.: "Il matrimonio è un *atto civile*, in quanto lo Stato, come supremo organismo giuridico ed etico, stabilisce le condizioni generali per la sua esistenza e validità ...".

⁸ Sulla legittimità dell'attribuzione di qualifica di "confessione religiosa" ad alcune forme della religiosità collettiva organizzata, selezionate politicamente e discrezionalmente dai singoli Governi che si susseguono, vi è una seria discussione dottrina, la cui essenza, prima del merito, è semantica, in quanto costituisce forzatura del testo costituzionale, che distingue fra confessioni religiose (art. 8), forme associate di professione di fede religiosa (art. 19), istituzioni o associazioni a carattere ecclesiastico o con fine di religione o di culto (art.20), nel manifesto intento di offrire tutele adeguate alla diversità delle situazioni considerate in ciascuna di dette norme. Cfr V. TOZZI, *Questioni semantiche e disegno costituzionale di disciplina del fenomeno religioso*, in *Annuario 2008 dell'Associazione dei Costituzionalisti Italiani (ACI)*, Padova, 2008, pp. 432-437, nonché in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2008.

⁹ Locuzione riscontrabile in tutte le intese approvate dal parlamento dal 1985 ad oggi.



abbia alcuna influenza significativa nella disciplina giuridica dello *status* e dei diritti che gli sposi conseguono celebrando il matrimonio.

Specificamente, non valgono in Italia le cause di validità o nullità di quella celebrazione e non è riconosciuta alcuna valenza legale alla giurisdizione *interna* degli ordinamenti richiamati.

Sorge perciò il primo dubbio: per quale ragione sarebbe preferibile il modello di matrimonio religioso con effetti civili, regolato oggi nelle intese sin qui stipulate, come auspica Albisetti, rispetto al più chiaro e sincero modello della legge sui culti ammessi del 1929?

Ancora, sotto il profilo della *uguale libertà di tutte le confessioni religiose* (art. 8, comma 1°, della Costituzione), regge la costituzionalità della differenziazione di regime matrimoniale fra Chiesa cattolica, confessioni diverse dalla cattolica e culti ammessi? E le organizzazioni religiose che non sono riconosciute come appartenenti alla categoria delle confessioni religiose (art. 8, comma 1°, della Costituzione), ma che sono da ascrivere all'ambito della tutela dell'art. 20 della Carta, non sono ancora discriminate?

Infine, a fronte di modelli matrimoniali di altre religioni, meno omogenei alle nostre tradizioni culturali e ai nostri principi di ordine pubblico, quali quelli poligamici, quelli omosessuali o a diritti differenziati in ragione del sesso, come evitare le conseguenze che *il richiamo* all'ordinamento di quelle religioni può determinare nelle aspettative delle organizzazioni collettive delle religioni e dei rispettivi seguaci senza discriminarle rispetto alle altre?

Conclusivamente. A cosa serve il richiamo, nella legge statale, all'ordinamento interno di altre religioni, se le sue regole non hanno un significativo rilievo giuridico nella sfera giuridica statale?

3 – Specifica assenza di giustificazioni giuridiche al mantenimento di regimi differenziati dei matrimoni religiosi

Ancora, cosa giustifica – se non l'eccezionale influenza politica del Vaticano sui Governi italiani – il diverso ed eccezionale sistema del *matrimonio concordatario*, con la rilevanza civile della giurisdizione matrimoniale e con le sue nefaste conseguenze sui diritti dei cittadini ex-coniugi e prole?

Che piaccia o no, dall'introduzione della Costituzione repubblicana del 1948, lo Stato e la Chiesa sono reciprocamente *indipendenti e sovrani nel proprio ordine*.



Questa enunciazione, non ostante il tradizionale radicamento della cultura cattolica nel Paese, non ha mancato di produrre effetti di costume che hanno profondamente divaricato i comportamenti sociali da aspetti essenziali da quella cultura.

Specialmente in materia matrimoniale e di modalità di costituzione e gestione dell'istituto famiglia, il modello cattolico è distante anni luce da quello legittimamente praticato da grandissima parte della nostra popolazione, anche di quella che si definisce ancora cattolica, ma che pratica la propria religiosità in maniera assai flessibile ed autonoma rispetto ai precetti della Chiesa¹⁰.

La riforma craxiana ha perlomeno espunto il richiamo alle *tradizioni religiose del popolo italiano*, ma non ha tratto conseguenze riformistiche adeguate alla laicità costituzionalmente sancita dall'indipendenza degli *ordini propri* di Stato e Chiesa.

La libertà tanto della Chiesa cattolica, che dei suoi fedeli, sarebbe già utilmente raggiunta applicando il modello della legge n. 1159 del 1929, che appunto, rispetta l'indipendenza degli ordini: civile e religioso. Il regime speciale del matrimonio concordatario, invece, appare ogni giorno di più come ingiustificato privilegio.

La commistione del modello inter-ordinamentale ha prodotto l'ipocrita decisione della Corte costituzionale, costretta a definire come *rinvio di presunzione* il richiamo al sacramento del matrimonio di cui all'art. 34 del concordato, al fine di legittimare la legge n. 898 del 1970 sul divorzio. Ambiguità dovuta all'incapacità politica di imporre alla Chiesa il modello *laico* di relazioni fra matrimonio religioso ed effetti civili e non alla insussistente incostituzionalità della nuova legge.

La rilevanza civile delle nullità canoniche, invece, porta scompiglio nei diritti degli ex coniugi, perché non garantisce, come avviene invece nel divorzio, il coniuge economicamente debole. Peggio, è ben noto che le nullità ecclesiastiche sono spesso perseguite da cittadini-fedeli facoltosi, al vile scopo di sottrarsi agli obblighi del mantenimento.

Potrei ancora elencare guasti nascenti dalla disciplina concordataria dei matrimoni canonici con effetti civili, ad esempio, le dispute sull'irrisolta questione della esclusività o concorrenza della giurisdizione matrimoniale canonica con quella dello Stato, ma la conclusione non ne verrebbe mutata.

¹⁰ V. TOZZI, *La famiglia secondo lo Stato non è quella del diritto canonico*, in *Annali del Dipartimento di Scienze Giuridico-sociali e dell'Amministrazione dell'Università degli studi del Molise*, n. 8/2007, p. 224 ss.



La mia conclusione è che, nello specifico della materia matrimoniale, il modello preferibile non è quello delle intese e ancor a meno quello del concordato con la Chiesa cattolica. Il modello rispettoso della libertà religiosa dei singoli e delle organizzazioni collettive della religiosità, siano esse *Chiesa cattolica*, *Confessioni religiose con intesa*, *Culti ammessi*, o qualsivoglia *Associazione o istituzione a carattere ecclesiastico e con fine di religione o di culto*, è quello della mera delega dell'autorità civile al personale delle organizzazioni religiose per la raccolta della manifestazione di consenso matrimoniale, senza inutili commistioni fra disciplina statale e discipline *interne* della religione. I matrimoni religiosi così celebrati restano manifestazioni lecite della libertà e svolgono il loro ruolo nella dinamica dei rapporti di appartenenza religiosa, con soddisfazione degli individui e delle organizzazioni religiose, senza determinare distinzioni e discriminazioni fra fedi dominanti (che appaiono come lobbies) e minoritarie.

4 – Necessità di perseguire un *metodo generale e unitario* di disciplina dei fenomeni religiosi da applicare a ogni settore

Per le ragioni qui esposte, per due ordini di motivi, non condivido la proposta di Albisetti di una legge di settore di disciplina dei matrimoni religiosi con effetti civili.

Nello specifico, perché giudico inadeguata e discriminatoria, quindi di dubbia legittimità costituzionale, una legge che disciplini i matrimoni religiosi delle sole confessioni religiose acattoliche e non anche di quelli contratti dinanzi alla Chiesa cattolica e ad altri gruppi religiosi impropriamente da alcuni denominati *confessioni religiose senza intesa*¹¹. Ancora di più alla luce della preferibilità del modello *separatista* del regime matrimoniale dei *culti ammessi*.

In generale, perché il metodo della legge di settore limitata a una sola materia, sia essa il matrimonio, gli enti, il fisco, il finanziamento pubblico della religione, etc., costretta a obbedire a logiche di mediazione fra le pressioni lobbistiche dei gruppi religiosi dominanti, finirebbe fatalmente col disperdere l'unitarietà dei criteri metodologici generali che conseguono all'esistenza di un *progetto della Costituzione italiana* di

¹¹ V. TOZZI, *Le confessioni prive di intesa non esistono*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2011, e poi, con il titolo *Le confessioni religiose senza intesa non esistono* in *Aequitas sive Deo, Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 1033 ss.



disciplina dei fenomeni religiosi, sia pure organizzato in due sotto-sistemi: quello generale della attuazione del diritto inviolabile di professione di fede religiosa individuale e associata (artt. 19 e 20 Cost.) e quello, connesso e strumentale, della disciplina dei rapporti fra Confessioni religiose e Stato (artt. 8 e 7)¹².

Questo progetto costituzionale, invece, deve essere finalmente interpretato nella forma più omogenea all'impianto generale della legalità costituzionale e postula un profondo ripensamento della politica legislativa in materia, la cui unitarietà metodologica può essere salvaguardata solo producendo quella riforma della legge del 1929 sui culti ammessi che regoli unilateralmente e **con sintonia costituzionale**, tutte le materie che attengano alla attuazione del diritto di professione di fede religiosa in forma sia individuale che associata, riservando alla disciplina contrattata con le organizzazioni delle religiosità collettive (confessioni religiose?) esclusivamente l'adattamento della disciplina generale alle regole specifiche ed interne di ciascuna di esse.

Tale legge generale, tuttavia, non deve disprezzare il modello separatistico della legge del 1929 che, pensato per discriminare i culti ammessi, ha il pregio di essere invece rispettoso della laicità dello Stato.

5 – La impraticabilità di una politica legislativa costituzionalmente adeguata e le sue cause

Non mi sfugge l'attuale impraticabilità politica dei miei auspici. Ma questo è un problema della politica, non della scienza.

Questa impraticabilità deriva non solo dalla pressione vaticana, peraltro legittima (la Chiesa legittimamente nel gioco democratico può spingere per l'affermazione del proprio punto di vista.). Dal punto di vista statale, invece, la sua praticabilità o non, deriva dalla responsabilità di chi è preposto al *bene comune*. Anche la poca comprensione della complessità del tema e la scarsa conoscibilità delle diverse soluzioni possibili, come frequentemente avviene nella società di oggi, sono con-cause gravi di questa impraticabilità politica..

Questi mali, tuttavia, hanno numerosi colpevoli: la classe politica, ignorante e *tuttologa*, che non esita a parlare e – purtroppo - a decidere (o non decidere), ignorando la complessità dei problemi e le possibili

¹² V. TOZZI, *La democrazia repubblicana e il fenomeno religioso*, in G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, *Diritto e religione*, Plectica ed., Salerno, 2012, p. 37 ss.



soluzioni e che ha l'arroganza di non sentire la necessità di consultare *le competenze*. Per non parlare della responsabilità dei consulenti del potere, *i consiglieri del moderno principe*, pronti ad asservire la loro autonomia scientifica a chi può ricambiare con favori. Ancora, è colpevole quello che una volta veniva denominato *quarto potere*, cioè il sistema dell'informazione, dei giornali, della televisione, mediatico in ogni modo, che ha perso ogni indipendenza dal potere politico (e da quello finanziario) e che, per ragioni di profitto, si serve di manovalanza inesperta e male pagata, dunque, non colpevolmente incapace di informare i suoi destinatari; anche esso ignora gli approfondimenti e le elaborazioni scientifiche, culturali, che hanno sviscerato quelle complessità e formulato proposte risolutive diverse, a seconda dei diversi orientamenti ideali.

La sua insufficienza è particolarmente grave per la sempre maggiore importanza che va assumendo il sistema della comunicazione mediatica nella formazione della cultura di un popolo e nella formazione di una coscienza critica rispetto alla vita quotidiana ed alla gestione del potere che l'amministra.

Ma anche la scienza e la cultura e, nel caso di specie, noi studiosi delle discipline giuridiche civili dei fenomeni religiosi, siamo responsabili di questi mali. Genericamente, siamo afflitti da una sorta di complesso di inferiorità, per cui rinunciamo alla pienezza delle conclusioni dei nostri studi, preoccupati della sordità di chi dovrebbe poi servirsene. Ma c'è dell'altro. La competizione per l'accaparramento delle cattedre, la divisione in fronti ideologici irrispettosi delle altrui sensibilità e culture, gli asservimenti individuali di alcuni di noi a centrali politiche o comunque di potere, col conseguente sfarinamento del senso di appartenenza a una significativa comunità scientifica, sono tutti fenomeni connessi e complementari che hanno screditato all'esterno la nostra comunità, rendendo irrilevanti le pur qualificate elaborazioni che tuttavia si producono nel nostro ambito, che restano, perciò insignificanti, vane¹³.

¹³ V. TOZZI, *Le prospettive della dottrina e dell'insegnamento della disciplina giuridica civile del fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., dicembre 2011.